

Ipotesi di Accordo del 3 febbraio 2025

Decorrenze degli istituti

Verbale di Accordo

Il giorno 13 febbraio 2025 si sono incontrati in modalità “da remoto” ASSOLAVORO – Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro, FELSA CISL, NIDIL CGIL e UILTEMP UIL, di seguito le Parti.

Premesso che:

le Parti, in data 3 febbraio 2025, hanno sottoscritto l’Ipotesi di Accordo di rinnovo CCNL per la categoria delle Agenzie di somministrazione di lavoro (di seguito l’Ipotesi di Accordo, IdA);

Considerato che:

l’articolo 54 (Decorrenze e modalità applicative) dell’Ipotesi di Accordo prevede che *“Le Parti si incontreranno entro 7 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo per definire le decorrenze dei singoli istituti”*.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti concordano quanto segue:

Decorrenze dei singoli istituti

A. Procedure di ricollocazione e disponibilità

1. Art. 23 IdA: procedura di ricollocazione lavoratori a tempo indeterminato (già *“Procedura in mancanza di occasioni di lavoro”* di cui all’art. 25 CCNL 2019)

La nuova disciplina di cui all’art. 23 dell’Ipotesi di Accordo si applica:

- alle nuove procedure di ricollocazione dei lavoratori a tempo indeterminato attivate a decorrere dal **1° marzo 2025**;
- alle procedure in mancanza di occasioni di lavoro di cui all’art. 25 CCNL 2019 con **data certa di attivazione successiva al 28 febbraio 2025**.

2. Art. 25 IdA: procedura di ricollocazione plurima

La nuova procedura di ricollocazione plurima di cui all’art. 25 dell’Ipotesi di Accordo è attivabile a far data dal **1° marzo 2025**.

3. Art. 33 IdA: indennità di disponibilità (già *“Disponibilità”* di cui all’art. 32 del CCNL 2019)

La nuova disciplina relativa alla indennità di disponibilità di cui all’art. 33 dell’Ipotesi di Accordo si applica ai lavoratori non in missione a decorrere dal **1° marzo 2025**, sino al termine del periodo di disponibilità e/o sino a quando non sia attivata la procedura di ricollocazione.

L’incremento della indennità di cui al medesimo art. 33 dell’Ipotesi di Accordo si applica anche ai lavoratori in disponibilità dalla data del **3 febbraio 2025**, sino al termine del periodo di disponibilità e/o sino a quando non sia attivata la procedura di ricollocazione.

B. Formazione e fondi

1. Applicazione delle nuove aliquote di suddivisione del contributo prevista dall'art. 12 D. lgs. 276/03 (4%) e del contributo destinato al Fondo di solidarietà (0,60%) e misure conseguenti

- L'applicazione sulle retribuzioni dei lavoratori somministrati del contributo destinato al Fondo di solidarietà (0,60%) decorre dal **1° marzo 2025** (*Accordo Fondo di Solidarietà del 3 febbraio 2025*).
- L'applicazione sulle retribuzioni dei lavoratori somministrati delle nuove aliquote di suddivisione del contributo prevista dall'art. 12 D. lgs. 276/03 (4%) decorre dal **1° marzo 2025** (*Accordo Risorse della Bilateralità del 3 febbraio 2025 e art. 9 IdA*).
- **A seguito della compensazione finanziaria 2024** (maggio 2025) si applicano le seguenti misure:
 - a) destinazione di euro 60 milioni dai residui del Fondo Diritto mirato a beneficio dei conti formazione aziendali TD e TI in modo proporzionale tra tutte le ApL;
 - b) disponibilità dei conti formazione TI delle Agenzie degli stock Professionale TI 2019 e 2020 e Form.Integra professionalizzante non utilizzati;
 - c) destinazione ai fondi mutualistici originari dei plafond Form.Integra base non utilizzati.

2. Rendicontazione dei progetti

Dal 1° gennaio 2025:

- i progetti rendicontati di base, professionale, on the job, Form.integra professionalizzante, Form.Integra base, formazione all'estero e orientamento saranno finanziati nella compensazione finanziaria 2025 utilizzando fino all'80% dei conti formazione TI delle Agenzie, mantenendo le percentuali di ripartizione del contributo TD.
- i progetti rendicontati di qualificazione e riqualificazione, nonché le procedure di ricollocazione, saranno finanziati nella compensazione finanziaria 2025 utilizzando almeno il 20% dei conti formazione TI delle Agenzie.
- le risorse destinate alla formazione Base vengono destinate per almeno il 25% alla quota Sicurezza e per un massimo del 75% alla quota per tematiche trasversali.

C. Altre disposizioni

1. Art. 9 IdA: placement

La disciplina relativa al Placement, di cui all'art. 9 dell'Ipotesi di Accordo, si applica con riferimento all'intero **anno 2025**.

2. Art. 9 IdA: FAD

La disciplina relativa alla Formazione a Distanza, sincrona e asincrona, di cui all'art. 9 dell'Ipotesi di Accordo, si applica a decorrere dal **1° marzo 2025**.

3. Art. 11 IdA: Form.Integra

La disciplina di cui all'art. 12 dell'Ipotesi di Accordo relativa alle misure di sostegno ed assistenza, accompagnate da percorsi formativi base e professionale, si applica, come declinata dalla Commissione Nazionale Paritetica, a decorrere dal **1° marzo 2025**.

Dalla medesima data, le prestazioni Ebitemp di cui al percorso Form. Integra. sono da considerarsi strutturali e pertanto finanziate con il flusso ordinario Ebitemp. Gli eventuali residui del plafond stanziato dalle Parti con l'Accordo del 30 dicembre 2024 rientrano nella disponibilità di Ebitemp.

4. Art 11 IdA: Indennità di frequenza

L'adeguamento dell'indennità di frequenza di cui all'art. 11 dell'Ipotesi di Accordo decorre dal **1° marzo 2025**.

5. Art. 12 IdA: diritto mirato a percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale

La disciplina relativa al diritto mirato a percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale, di cui all'art. 12 dell'Ipotesi di Accordo, si applica a decorrere dal **1° marzo 2025**.

6. Art. 6 e 6 bis IdA: prestazioni Ebitemp

La disciplina relativa alle prestazioni Ebitemp di cui agli artt. 6 e 6 bis dell'Ipotesi di Accordo, come declinata con Accordo tra le Parti su proposta della Commissione Prestazioni, si applica a decorrere dal **1° marzo 2025**. L'adeguamento (+20%) degli importi delle prestazioni già in essere in quanto si applica anche con riferimento alle richieste di prestazioni presentate e non ancora liquidate a decorrere dal **3 febbraio 2025**.

7. Art. 30 IdA: sistema Incentivante

La disciplina relativa al Sistema Incentivante di cui all'art. 30 dell'Ipotesi di Accordo si applica a decorrere dal **1° marzo 2025** e comunque a valle dell'Accordo tra le Parti su proposta della Commissione Nazionale Paritetica.

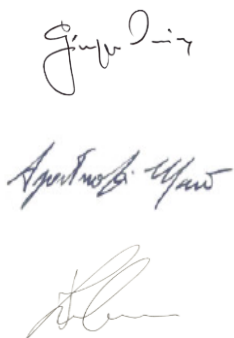
8. Art. 51 IdA: MOG

La disciplina prevista dai commi 4 e 5 dell'articolo 51 dell'Ipotesi di Accordo si applica a decorrere dal **1° aprile 2025** esclusivamente per i nuovi contratti di lavoro.

Disposizione finale

Gli istituti e le disposizioni dell'Ipotesi di Accordo non disciplinati dal presente Verbale, e per i quali non sia già prevista una diversa decorrenza dalla medesima Ipotesi di Accordo, decorrono, nel diritto, dalla data di sottoscrizione del CCNL 2025.

ASSOLAVORO



FELSA CISL



NIDIL CGIL



ULTEMP

